

**REGOLAMENTO (CE) N. 1499/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 giugno 1995**  
**relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi**  
**battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3370/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia<sup>(2)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 2 giugno 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1995.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lettonia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 2 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 90.